



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 13-02-2019

Reg. generale n. 58 del 13-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI, ALLE ORDINANZE ED ALLE LEGGI REGIONALI. ANNUALITA' VARIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

ACCERTATO che:

- alcune sanzioni amministrative relative a violazioni di ordinanze comunali, leggi regionali e altre norme, rispettivamente accertate nell'anno 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 verbalizzate e regolarmente notificate, non sono state pagate nei termini di legge;
- la normativa vigente dispone che in caso di mancato pagamento della sanzione ed in assenza di scritti difensivi, l'Autorità competente determini, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate;
- le ordinanze-ingiunzione emesse a seguito di verbali di illecito amministrativo non pagati nei termini previsti risultano anch'esse non oblate e per le motivazioni sopra richiamate si rende, pertanto, necessario provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme ingiunte al fine di recuperare in modo coattivo i relativi importi ai sensi dell'articolo 17 della L.R. Marche 10 agosto 1998, n. 33 e dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- in ossequio alle disposizioni vigenti, si è provveduto ad elaborare il file informatico delle sanzioni amministrative ingiunte ed a trasmettere alla società "Agenzia Entrate Riscossione" con sede in via Giuseppe Grezar n. 14, Roma, che ha proceduto alla restituzione dell'elenco riepilogativo dei ruoli e della copia dei frontespizi debitamente firmati, ai fini della relativa approvazione ed esecutività;

RITENUTO ed ACCERTATO che tutte le procedure di formazione del ruolo sono state eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

VISTO l'articolo 17 della L.R. Marche 10 agosto 1998, n. 33 "*decorso il termine stabilito nell'ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza che sia stato provveduto, l'Ente delegato o subdelegato procede, nei confronti del contravventore e della persona obbligata ai sensi dell'articolo 8, alla riscossione delle somme dovute in*

conformità alla normativa prevista dal d.p.r. 28.01.1988, n.43 e dal d.m. 28.12.1989 e ss.mm.ii.”;

VISTO l'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “*Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.*

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.”;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove si precisa che l'Autorità competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione;

ACQUISITA agli atti del procedimento la minuta contenente i dati delle partite messe a ruolo e scaturita dall'elaborazione dati telematici presso l'Agenzia Entrate - Riscossione, elaborata dal Responsabile del procedimento agente di Polizia Locale Gentilucci Serenella, recante la formazione del ruolo coattivo relativo agli anni dettagliati a seguire:

B. G.:

- verbale di illecito amministrativo n. 22/2011 - reg. 22/2011 per violazione art. 12, comma 1, del D.L.21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191 (mancata comunicazione cessione fabbricato) per un importo di € 206,58 oltre € 11,90 di spese di notificazione, notificato in data 17/05/2011;
- emessa ordinanza ingiunzione n. 154/175 del 12/12/2015 per mancato pagamento nei termini del verbale notificato (ai sensi Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii), per un importo di € 206,58 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza-ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 29/01/2016. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 206,58 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 123,94 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

P.I.:01657850432:

- verbale di illecito amministrativo n. 2/2012 per violazione ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000, notificato in data 28/12/2012 per un importo di € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre € 11,90 per spese

di notificazione; in data 23 gennaio 2013, prot. 1380, la società destinataria del verbale presentava scritti difensivi richiedendo, in caso di rigetto del ricorso, la riduzione dell'importo della sanzione;

- in esito all'istruttoria in data 12 settembre 2017 veniva emessa ordinanza ingiunzione n. 103/522 del 12/09/2017, per un importo di € 100,00 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza–ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 3/11/2017. Il destinatario dell'atto non ha presentato ricorsi difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 100,00 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 20,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

V.M. e V.D.:

- verbale di illecito amministrativo n. 4/2013 - reg. 4/2013 violazione ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000 per un importo di € 200,00 oltre € 11,90 di spese di notificazione, notificato, rispettivamente, in data 28/01/2014 e 31/01/2014; in data 14 febbraio 2014, prot. 12.325, gli interessati presentavano scritti difensivi richiedendo, in caso di rigetto del ricorso, la riduzione al minimo edittale dell'importo della sanzione;
- in esito all'istruttoria in data 22 settembre 2014 veniva emessa ordinanza ingiunzione n. 89/113 del 22/09/2014, per un importo di € 25,00 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza–ingiunzione è stata notificata ad entrambi i coobbligati in data 29 settembre 2014. I destinatari dell'atto non hanno presentato ricorso e non hanno provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 25,00 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 20,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

F.E.:

- verbale di illecito amministrativo n. 1/2014 per violazione ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000, notificato in data 13/06/2014 per un importo di € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre € 11,90 per spese di notificazione; in data 17 giugno 2014, prot. 8.253, il destinatario del verbale presentava scritti difensivi;
- in esito all'istruttoria in data 22 settembre 2014 veniva emessa ordinanza ingiunzione n. 92/116 del 22/09/2014, per un importo di € 25,00 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza–ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 02/10/2014. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 25,00 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 20,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

C. C.:

- verbale di illecito amministrativo n. 1/2014 per violazione art. 6, comma 2, della L.R. 20/01/1997, n. 10 e ss.mm.ii. (mancata iscrizione all'anagrafe canina) per un importo di € 78,00 oltre € 5,60 di spese di notificazione, notificato in data 03/10/2014;

- o emessa ordinanza ingiunzione n. 6/6 del 22/01/2015 per mancato pagamento nei termini del verbale notificato (ai sensi Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.), per un importo di € 78,00 oltre ad € 11,48 per spese di notificazione (€ 5,60 – ASUR e € 5,88 – COMUNE DI TREIA). L'ordinanza–ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 05/02/2015. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 78,00 (sanzione amministrativa), € 11,48 per spese di notificazione ed € 62,40 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

P.I.: 01751240431:

- o verbale di illecito amministrativo n. 1/2016 per violazione art. 43 del regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 08/02/1954, n. 320), notificato in data 26/01/2016 per un importo di € 430,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre € 5,60 per spese di notificazione;
- o emessa ordinanza ingiunzione n. 55/64 del 24/05/2016 per mancato pagamento nei termini del verbale notificato (ai sensi Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.), per un importo di € 430,00 oltre ad € 11,48 per spese di notificazione (€ 5,60 – ASUR e € 5,88 – COMUNE DI TREIA). L'ordinanza–ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 12/07/2016. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 430,00 (sanzione amministrativa), € 11,48 per spese di notificazione ed € 215,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

VISTO l'articolo 3, comma 8, del D.M. n. 321/1999, ove si precisa che entro 10 gg. dalla restituzione dei ruoli informatizzati effettuati dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'Ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto trasmesso per poi consegnare un esemplare al competente Agente delle Entrate - Riscossione;

VISTO il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, in Legge 1 dicembre 2016, n. 225 *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”*;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e delle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2014, n. 126 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 13 luglio 2017 *“Delega della funzione di riscossione coattiva delle entrate comunali al nuovo ente "Agenzia delle Entrate - Riscossione" ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, in Legge 1 dicembre 2016, n. 225;*

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2018), che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 179 del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **APPROVARE** la minuta contenente i dati delle partite messe a ruolo e scaturita dall'elaborazione dei dati telematici presso l'Agenzia Entrate - Riscossione relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie relativamente alle violazioni amministrative extra codice della strada (regolamenti, ordinanze, leggi regionali, altre normative specifiche) come da prospetto che segue:

B. G.:

- o verbale di illecito amministrativo n. 22/2011 - reg. 22/2011 per violazione art. 12, comma 1, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191 (mancata comunicazione cessione fabbricato) per un importo di € 206,58 oltre € 11,90 di spese di notificazione, notificato in data 17/05/2011;
- o emessa ordinanza ingiunzione n. 154/175 del 12/12/2015 per mancato pagamento nei termini del verbale notificato (ai sensi Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii), per un importo di € 206,58 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza-ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 29/01/2016. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 206,58 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 123,94 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

P.I.:01657850432:

- o verbale di illecito amministrativo n. 2/2012 per violazione ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000, notificato in data 28/12/2012 per un importo di € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre € 11,90 per spese di notificazione; in data 23 gennaio 2013, prot. 1380, la società destinataria del verbale presentava scritti difensivi richiedendo, in caso di rigetto del ricorso, la riduzione dell'importo della sanzione;
- o in esito all'istruttoria in data 12 settembre 2017 veniva emessa ordinanza ingiunzione n. 103/522 del 12/09/2017, per un importo di € 100,00 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza-ingiunzione è stata notificata

all'interessato in data 3/11/2017. Il destinatario dell'atto non ha presentato ricorsi difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 100,00 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 20,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

V.M. e V.D.:

- verbale di illecito amministrativo n. 4/2013 - reg. 4/2013 violazione ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000 per un importo di € 200,00 oltre € 11,90 di spese di notificazione, notificato, rispettivamente, in data 28/01/2014 e 31/01/2014; in data 14 febbraio 2014, prot. 12.325, gli interessati presentavano scritti difensivi richiedendo, in caso di rigetto del ricorso, la riduzione al minimo edittale dell'importo della sanzione;
- in esito all'istruttoria in data 22 settembre 2014 veniva emessa ordinanza ingiunzione n. 89/113 del 22/09/2014, per un importo di € 25,00 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza-ingiunzione è stata notificata ad entrambi i coobbligati in data 29 settembre 2014. I destinatari dell'atto non hanno presentato ricorso e non hanno provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 25,00 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 20,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

F.E.:

- verbale di illecito amministrativo n. 1/2014 per violazione ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000, notificato in data 13/06/2014 per un importo di € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre € 11,90 per spese di notificazione; in data 17 giugno 2014, prot. 8.253, il destinatario del verbale presentava scritti difensivi;
- in esito all'istruttoria in data 22 settembre 2014 veniva emessa ordinanza ingiunzione n. 92/116 del 22/09/2014, per un importo di € 25,00 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza-ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 02/10/2014. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 25,00 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 20,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

C. C.:

- verbale di illecito amministrativo n. 1/2014 per violazione art. 6, comma 2, della L.R. 20/01/1997, n. 10 e ss.mm.ii. (mancata iscrizione all'anagrafe canina) per un importo di € 78,00 oltre € 5,60 di spese di notificazione, notificato in data 03/10/2014;
- emessa ordinanza ingiunzione n. 6/6 del 22/01/2015 per mancato pagamento nei termini del verbale notificato (ai sensi Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.), per un importo di € 78,00 oltre ad € 11,48 per spese di notificazione (€ 5,60 – ASUR e € 5,88 – COMUNE DI TREIA). L'ordinanza-ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 05/02/2015. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto

alla formazione del ruolo per € 78,00 (sanzione amministrativa), € 11,48 per spese di notificazione ed € 62,40 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

P.I.: 01751240431:

- verbale di illecito amministrativo n. 1/2016 per violazione art. 43 del regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 08/02/1954, n. 320), notificato in data 26/01/2016 per un importo di € 430,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre € 5,60 per spese di notificazione;
 - emessa ordinanza ingiunzione n. 55/64 del 24/05/2016 per mancato pagamento nei termini del verbale notificato (ai sensi Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.), per un importo di € 430,00 oltre ad € 11,48 per spese di notificazione (€ 5,60 – ASUR e € 5,88 – COMUNE DI TREIA). L'ordinanza–ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 12/07/2016. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 4 febbraio 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 430,00 (sanzione amministrativa), € 11,48 per spese di notificazione ed € 215,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);
3. di **ACCERTARE**, per un totale di € 1.372,40, di cui € 864,58 (sanzione) - € 46,48 (spese di notificazione) ed € 461,34 (maggiorazioni dovute - 10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione) al capitolo 30101 del bilancio 2019;
 4. di **DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è l'Agente di Polizia Locale Gentilucci Serenella;
 5. di **TRASMETTERE** la lista/minuta di ruolo come sopra descritta alla "Agenzia delle Entrate – Riscossione" per la predisposizione dei frontespizi dei ruoli informatizzati che verranno debitamente vistati per l'esecutività e restituiti all'Agente della Riscossione per gli adempimenti di competenza;
 6. di **RISERVARSI** l'emissione di successivi atti di discarico e/o sospensione, ove ne ricorrano le condizioni, al fine della corretta individuazione dei soggetti debitori;
 7. di **DARE ATTO** che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 8. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
 9. di **TRASMETTERE**, per le motivazioni in premessa enunciate, il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 179, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell'intesa che la somma complessiva del ruolo coattivo riferito agli anni in premessa dettagliati è di € 1.372,40 per violazioni alle ordinanze, regolamenti e leggi regionali.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 13-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 16-04-2019

Treia, 01-04-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 01-04-2019

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
